Le istruzioni del Fisco. Il tetto di 250mila euro va aggiunto a quello generale

Crediti, limite più alto per le compensazioni

Riporto in avanti per i benefici ante-2008 non utilizzati

Tonino Morina

I crediti d'imposta che nascono da norme agevolative sono irrilevanti ai fini del limite generale delle compensazioni fissato a 516.456,90 euro. Tenuto conto che i crediti si possono usare in compensazione fino al limite annuale massimo di 250mila euro, il contribuente potrà fare compensazioni di tipo orizzontale per altri 516.456,90 euro. L'importo complessivo è perciò di 766.456,90 euro. Se, però, il contribuente non può usare per intero il limite generale dei 516.456.90 euro, potrà usare i crediti anche oltre il limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del tetto generale. Una diversa soluzione, comunque compensabile per infatti, penalizzerebbe il contri- l'intero residuo a partire dal ter- pieno il limite generale dei

Finanziaria 2008. Queste le indicazioni della risoluzione n. 9/2008 del Dipartimento delle Fi-

La risoluzione illustra il limite di 250mila euro previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della 244/2007 che ha introdotto nuove regole per l'utilizzo in compensazione dei crediti da indicare nel quadro RU di Unico, cioè dei crediti che nascono da agevolazioni concesse alle imprese. Il comma 53 stabilisce che, dal 1° gennaio 2008 l'importo ditali crediti utilizzabile in compensazione non può superare i 250.000 euro annui. Questo tetto opera non come limite interno su ciascun singolo credito, ma come limite complessivo sulla massa dei crediti che il contribuente può usare in compensazione in ciascun anno. L'importo non usato in un determinato anno, in quanto superiore al limite, «è riportato in avanti anche oltre il limite temporale eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed è

buente ben oltre le finalità della zo anno successivo a quello in cui si genera l'eccedenza».

Il ministero avverte che le nuove norme lasciano immutato il principio secondo il quale il limite generale di compensazione (516.456,90 euro l'anno), non riguarda i crediti nascenti dall'applicazione di norme agevolative sovvenzionali, che consistono nell'erogazione di contributi pubblici sotto forma di crediti compensabili con debiti tributari o contributivi. Perciò, il nuovo limite di 250mila euro si cumula con quello di carattere generale di 516.456,90 euro. In definitiva, considerati i primi tre anni di applicazione delle nuove regole (2008-2010), il contribuente, fermo restando il limite di 250.000 euro, potrà comunque effettuare compensazioni di tipo orizzontale per altri 516.456,90 euro e, pertanto, per un importo complessivo pari a 766.456,90 euro.

Nella stessa risoluzione n. 9, il ministero prosegue affermando che, se in un determinato anno il contribuente si trovi nella condizione di non poter sfruttare ap-

516.456,90 euro, sarà possibile utilizzare i crediti d'imposta anche oltre il limite dei 250.000 euro, fino a colmare la differenza non sfruttata del limite generale. Per il riporto in avanti dell'eccedenza di crediti non usati, il ministero precisa che la nuova regola si applica con le stesse modalità sia ai crediti di nuova generazione sia ai crediti già maturati prima del 2008 e non ancora usati. Perciò, anche per i crediti maturati in anni precedenti, l'eventuale triennio di osservazione decorre solo dal 2008. Il ministero afferma, infine, che il limite di 250.000 euro non si applica al credito per spese di ricerca e sviluppo. Stessa esclusione per il bonus investimenti nelle aree svantaggiate (articolo 1, comma 271, egge 296/2006). In questo caso l'esclusione opera dal 2010. Pertanto, per 2008 e 2009, anche gli utilizzi in compensazione di questo credito rileveranno ai fini del superamento del tetto dei



www.ilsole24ore.com/norme Il testo della risoluzione

Immobili. Negato il bonus alla prima casa

La donazione perde lo sconto

Angelo Busani

Il credito d'imposta per il riacquisto della «prima casa» spetta a condizione che il nuovo acquisto sia tassato con imposta di registro o imposta sul valore aggiunto: non spetta, pertanto, se il nuovo acquisto sia soggetto a imposta di donazione. È quanto l'agenzia delle Entrate stabilisce con la risoluzione n. 125/E del 3 aprile 2008.

Il caso affrontato è quello di un contribuente che, acquistata la «prima casa» scontando l'imposta agevolata, ha deciso di venderla, prima del decorso di un quinquennio dall'acquisto, per finanziare, con il prezzo ricavato da questa vendita, la ristrutturazione di sul valore aggiunto

un'altra casa, oggetto di una posta di registro o all'Iva assoldonazione ricevuta con un te in occasione del primo accontratto stipulato entro un anno dalla vendita della precedente prima casa.

In base all'articolo 7 della legge 448/1998, sorge il credito d'imposta nel caso di riacquisto di una nuova prima casa entro un anno dalla vendita della vecchia prima casa. Il creditoè di ammontare pari all'im-

IL PRINCIPIO

L'agevolazione resta per le imposte già pagate se sono dovuti il Registro o il prelievo

quisto, ma per un importo non eccedente l'imposta di registro o l'Iva da pagare in sede di

Il tema in esame è dunque quello se il nuovo acquisto possa avvenire per donazione e se quindi, stipulata una donazione entro un anno dalla vendita della precedente «prima casa», il contribuente possa poi scomputare dall'imposta di donazione l'imposta pagata all'atto dell'acquisto della casa poi

nuovo acquisto.

448/1998 dopo aver sancito acquisto che non può avvenire

ta «ai contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo» una nuova abitazione «entro un anno dall'alienazione» della vecchia «prima casa», stabilisce pure che a costoro «è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato»

Pertanto, se l'esordio della norma (con l'espressione «a qualsiasi titolo») farebbe propendere per ritenere che ci sia il credito d'imposta anche nel caso di un nuovo acquisto per donazione, la stessa disposizioone parla, poi, di un nuovo acquisto per il quale deve esse-Sul punto l'Agenzia osser- re corrisposta l'imposta di regiva che l'articolo 7 della legge stro o l'Iva. E quindi un nuovo che il credito d'imposta spet- per donazione.

Niente nota di variazione

Il principio

In caso di fallimento, se il piano di riparto prevede solo il pagamento parziale delle prestazioni professionali che sono state rese prima del fallimento, il professionista deve emettere la fattura per un importo complessivo che deve essere pari a quello versato dal curatore. L'Iva relativa alla prestazione va scorporata dalla somma che è stata versata. Il principio vale anche per i concordati preventivi

Il diniego La risoluzione n. 127/E/2008 dell'agenzia delle

Entrate esclude che il professionista possa emettere la fattura con un importo pari all'intero importo che è stato ricevuto dal curatore per poi calcolare l'Iva e, contestualmente, emettere una nota di variazione, per procedere al recupero dell'imposta sul valore aggiunto che non è stata

Riparto di prestazioni professionali

Nel fallimento la parcella tagliata conserva l'imposta

Luca De Stefani

Se il piano di riparto prevede il pagamento parziale del credito per le prestazioni professionali rese prima del fallimento (non ancora fatturate) e fa riferimento solo all'imponibile iscritto nei crediti privilegiati, il professionista deve emettere la fattura per un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore, scorporando la relativa Iva. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 127/E/2008.

Nelle procedure fallimentari, il credito di rivalsa Iva relativo a prestazioni professionali svolte prima del fallimento e non ancora fatturate, è ammesso in privilegio speciale o, in mancanza di beni sui quali esercitarlo, in chirografo. Succede spesso che nel piano di riparto c'è capienza solo per il credito imponibile della prestazione

professionale. L'istanza di interpello presentata alle Entrate riteneva non corretto indicare nella fattura emessa la base imponibile pari all'intero importo ricevuto dal curatore e aumentare questo importo della relativa Iva. Ha chiesto, quindi, se al momento del pagamento possa essere emessa una fattura per un

www.applicando.com

Fondenel

il sito http://fondenel.previnet.it/

TBU 2005 🚾

in forma di rendita.

Vittorio Betteghella

Il Presidente

Secondo l'Agenzia, se nel piano di riparto approvato dal giudice fallimentare viene stabilito un pagamento parziale del credito per le prestazioni professionali rese prima della procedura concorsuale, fiscalmente si dovrà emettere una fattura con un importo complessivo pari a quello ricevuto dal curatore. Questo comportamento deve essere tenuto anche se il piano di riparto fa riferimento alla sola voce dell'imponibile iscritta tra i crediti privilegiati. Quindi, l'Iva dovrà essere scorporata dall'importo liquidato dal giudice per determinare l'imponibile da indicare in fattura.

Se l'importo pagato è inferiore al credito professionale, comprensivo dell'Iva, il professionista al momento dell'emissione della fattura deve ridurre proporzionalmente base imponibile e imposta. Non è, invece, possibile emettere la fattura per la prestazione professionale con una base imponibile pari all'intero importo ricevuto dal curatore, sul quale calcolare l'Iva, e, contestualmente recuperare, tramite l'emissione di una nota di variazione, l'imposta di fatto non incassata.

L'interpretazione fornita dalimporto complessivamente pa- la risoluzione è riferita ai falliri a quello ricevuto dal curato- menti, ma può essere estesa anre, con conseguente scorporo che ai concordati preventivi.

Tutto sul nuovo

MacBook Air

DVD Player

Tutorial:

e iMovie

IN EDICOLA E IN ABBONAMENTO

Microsoft Office Mac 2008: tutto più semplice!

Applicando è una pubblicazione Business Media

FONDENEL (Fondo Pensione Dirigenti Gruppo ENEL)

e la gestione di prestazioni pensionistiche complementari

La sollecitazione pubblica di offerta è reperibile presso

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA

la Piccola Pubblicità è su

Inserite il Vostro annuncio su: Il Sole 24 ORE e online direttamente

http://annunci.ilsole24ore.com

07 Eventi - Fiere - Convegni

89 Cinema - Teatro - Musica 22 Arte - Mostre - Antiquariato 16 Varie

n° verde Tel. 800-069328 Fax 800-168328

Tel. +39 0342 567632 - Fax +39 0342 567924

e-mail: sportellosystem@ilsole24ore.com

海颈000

Selezione di soggetti cui affidare l'erogazione

Iva. Frode con base in Liechtenstein

Per il «carosello» spazio ai sequestri per equivalente

Alessandro Galimberti

Tre milioni di euro sequestrati «per equivalente», altri due milioni offerti dagli indagati per estinguere parzialmente il debito fiscale. La Procura di Trento ha applicato per la seconda volta in pochi mesi le armi della legge 146/2006 (Protocolli Onu per la lotta al crimine organizzato transnazionale) per recuperare i proventi di un ormai classico sistema di frode «carosello» sull'Iva. In carcere mercoledì sono finite sei persone, che si aggiungono ai due presunti capi fermati lo scorso anno, considerate le reali destinatarie dell'evasione fiscale caricata formalmente su so-

cietà cartiere. Il sistema di truffe, tanto sofisticato quanto ormai ripetitivo e ben conosciuto dalla Guardia di Finanza, era basato in Liechtenstein, dove risiede per l'anagrafe il trentino arrestato lo scorso agosto, in realtà domiciliato a Laives, in provincia di Bolzano.

«La particolarità di questa inchiesta coordinata dalla Procura di Trento - dice il colonnello della Gdf, Claudio Di Gregorio - è aver individuato l'applicabilità della legge sui crimini internazionali per il recupero del profitto del reato». La norma di recepimento dei protocolli Onu, di fatto, ha aperto nuovi scenari e offerto strumenti inediti nella fase cautelare, soprattutto nel campo della giustizia tributaria.

Prima della modifica legislativa, infatti, la Corte di cassazione aveva sempre statuito che, per applicare la misura cautelare reale, doveva rilevarsi un rapporto di derivazione diretta tra l'evasione e la disponibilità del conto. Ora invece la contestazione di crimine internazionale, che, nello specifico, coinvolge come parti offese anche Olanda, Gran Bretagna, Francia e Cipro, ha garantito il recupero di cassa al Fisco. E forse determinerà la fine della lunga epopea delle frodi «carosello».

Corte Ue sulle opere individuali

Raccordo idrico ad aliquota ridotta

Renato Portale

le con la posa di una conduttura che consente il raccordo dell'impianto idraulico di un immobile alle reti fisse di distribuzione dell'acqua è operazione compresa nell'erogazione: pertanto un Comune, anche se agisce da pubblica autorità, è da considerare soggetto passivo ai fini Iva e deve assoggettare all'imposta i corrispettivi percepiti. Gli Stati membri, poi, possono applicare un'aliquota Iva ridotta alle operazioni di allacciamento individuale, al pari dell'erogazione dell'acqua, purché sia salvo il principio di neutralità fiscale inerente al sistema codella sentenza della Corte di giustizia comunitaria sulla causa C-442/05, che riguardava il Fisco tedesco, ma con l'Italia spettatore interessato.

L'allacciamento individua-

Il caso

Un'associazione di comuni, oltre alla fornitura di acqua e al trattamento delle reflue per conto di varie città effettua, su richiesta, l'allacciamento individuale alle reti di distribuzione idrica, percependo un corrispettivo pari al costo. Inizialmente tali corrispettivi venivano assoggettati all'aliquota Iva ordinaria,

che fosse prestazione accessoria, ha chiesto di assoggettarli all'aliquota ridotta prevista per la fornitura di acqua. La questione è approdata alla Commissione tributaria federale che ha sospeso il giudizio per chiedere alla Corte Ue se l'attività di allacciamento alle reti di distribuzione possa rientrare nella nozione di "erogazione di acqua" e sia quindi assoggettata a Iva, anche se effettuata da un ente di diritto pubblico.

La Corte ha ritenuto che l'allacciamento individuale alle reti fisse di distribuzione idrica sia una prestazione indispensabile per la formune dell'Iva. È il dispositivo nitura di acqua. Infatti, in assenza di tale allacciamento, la fornitura diacqua al proprietario o all'occupante dell'immobile è impossibile. Pertanto le operazioni di allacciamento devono essere comprese al punto 2 dell'allegato D, della sesta direttiva Iva e devono essere assoggettate a imposta anche se rese da un ente di diritto pubblico. Inoltre, secondo la Corte, l'operazione di allacciamento alla rete idrica è compresa nell'erogazione di acqua: per questo motivogli Stati possono applicare a tali prestazioni l'aliquota ridotta purché non vi sia rischio di distorsioni di concorrenza e salvo il ma l'associazione, ritenendo principio di neutralità fiscale.

Nel caso di rilascio a un collega

Fatture di sub-agenti sempre in esenzione

Giuseppe Romano

Il sub-agente assicurativo fattura la prestazioni in esenzione Iva, anche se non sono rese direttamente ad assicuratori o ad assicurati ma a un alha deciso la Corte di giustizia sa C-124/07 tra il Fisco olandese e un contribuente dei Paesi Bassi.

Secondo i giudici, rispettando il principio di neutralità fiscale gli operatori devono poter scegliere il modello organizzativo che, da un punto di vista economico, appare più confacente, senza incorrere nel rischio che le operazioni vengano escluse dall'esenzione prevista dall'articolo 13, parte B, lett. a) della sesta direttiva.

Nel caso esaminato una perfessionalmente come sub-agente di una società di diritto olandese che prestava, a sua volta, servizi di mediatore d'assicurazione. Per un accordo tra la so-

va percepito per le prestazioni fornite una remunerazione pari all'80% della provvigione versata alla società per la conclusione dei contratti e non aveva tro agente d'assicurazione. Lo assoggettato a Iva i compensi, considerandoli esenti per effetcomunitaria, risolvendo la cau- to della normativa interna che aveva recepito l'articolo 13, parte B (corrispondente all'articolo 10, n. 2 e n. 9 del Dpr 633/72). Il Fisco aveva contestato l'esenzione ritenendo che potesse applicarsi solo ai rapporti diretti tra assicurazione o assicurato e un mediatore, e non anche ai rapporti indiretti che il mediatore assume con sub-agenti. Il giudice olandese aveva sollevato la questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia del Lussemburgo: i colleghi comunitari hanno deciso che la norsona fisica aveva operato pro- ma contenuta nella sesta direttiva, consente l'esenzione Iva a tutti i rapporti di intermediazione, anche quelli indiretti di subagenzia assunti con riguardo a un contratto principale.

cietà e il sub-agente, questi ave-



Il Cairo	da €420 °a/r
Boston	da €470* a/r
New York	da €481* a/r
Dubai	da €519* a/r
Los Angeles	da €602* a/r
Nuova Delhi	da €608* a/r
Bombay	da €608* a/r
Hong Kong	da €649* a/r
Mauritius	da €676* a/r
Tokyo	da €749 * _{a/r}

Tasse e supplementi inclusi



BRITISH AIRWAYS

Prenota entro il 13 aprile!

*Gli esempi di tariffe pubblicizzate sono da considerarsi di andata e ritorno da Roma e Milano, valide per prenotazioni dal 31 marzo al 13 aprile 2008 per partenze dal 1 aprile al 27 giugno 2008 e dal 18 agosto al 30 settembre 2008. Le tariffe non sono valide per partenze tra il 28 giugno e il 17 agosto 2008. Tutte le tariffe sono comprensive di tasse e supplementi (valide al momento di andare in stampa) e comprendono un supplemento per il servizio di vendita su ba.com pari a €8 per persona. Tale supplemento varia a seconda del canale di acquisto utilizzato. Tutte le tariffe sono soggette a disponibilità al momento della prenotazione nelle relative classi di prenotazione, non sono rimborsabili e sono soggette a condizioni. Le tariffe potrebbero subire variazioni senza preavviso. Per conoscere tutte le condizioni, le destinazioni e i posti disponibili in offerta visita ba.com